


XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni

PRIVERNO (LT)



Parere del Revisore unico

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunitario n.13 del 20/12/2019 avente ad oggetto :
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIRIZZO UFFICI COMUNITARI

Parere n.8/2019

Il sottoscritto **Umberto Spagoni** revisore unico della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni nominato con Delibera del Consiglio Comunitario n. 14 del 20/12/2016,

in data 20 dicembre 2019 ha ricevuto via pec richiesta di parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunitario n. 13 del 20/12/2019 avente ad oggetto :

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIRIZZO UFFICI COMUNITARI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs n.267/2000,in materia di funzioni dell'organo di revisione;

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTE le LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

VISTA la Deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR

VISTA Relazione tecnica a supporto della Revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 D. Lgs 175 del 2016)

PREMESSO

Il D. Lgs n. 175/2016 attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema, e avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014.

Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata .

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Preso atto che le società partecipate dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni è solo una la Compagnia dei Lepini S.c.p.a. ,la società è stata costituita il 15 novembre del 2002 con il fine di coordinare la realizzazione del programma S.T.I.Le. (Sviluppo Turistico Integrato dei Lepini), un piano di sviluppo locale approvato dalla Regione Lazio e finanziato con i Fondi comunitari di Agenda 2000 (Programmazione comunitaria 2000-2006). La missione della società è quella di riuscire a mantenere attivo, nel tempo e con continuità, un livello di cooperazione tra i Comuni del Territorio dei Monti Lepini (soci della Compagnia dei Lepini) stimolando e promuovendo azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile e compatibile con le vocazioni del Territorio. La Comunità Montana ha una partecipazione Diretta- Quota pari al 13,68% del capitale sociale per il valore nominale di € 32.000 .

Visto che la Comunità Montana ritiene utile la partecipazione a tale società per l'apporto che dà al nostro territorio in tema di sviluppo turistico e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali dei paesi dei Monti Lepini e nell'ipotesi della razionalizzazione/dismissione la scelta dovrebbe essere adottata da tutti i soci ;

Preso Atto, " che alcuni Comuni soci (quali Comune di Maenza protocollo n. 84 del 04.01.18, Comune di Carpineto Romano prot. 14 del 02.01.2018 e Comune di Cori) in esecuzione delle rispettive delibere di Consiglio hanno predisposto, un parere a firma del Sindaco indirizzato alla Corte dei Conti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a chiarire se: *"alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si*

limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario" debba soggiacere agli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali "..... ;

Dato atto che nella relazione tecnica a supporto della Revisione ordinaria delle partecipazioni la Comunità Montana si riserva " *l'adozione dell'azione di razionalizzazione /dismissione qualora agli esiti del parere della Corte dei Conti Lazio inviato ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., dovesse risultare che tale Società rientri nei dettati di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016 e/o a seguito di ulteriori interventi normativi "* ;

Dato atto per quanto riguarda la regolarità tecnica l'addetto al servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n°267, ha espresso parere favorevole .

Dato atto per quanto riguarda la regolarità contabile l'addetto al servizio ragioneria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n°267, ha espresso parere favorevole .

Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario non ha segnalato al Revisore unico ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del TUEL, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

Il Revisore unico per quanto sopra esposto

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione .

Osserva che sul piano generale, le linee di indirizzo della Corte dei Conti espresse con Deliberazione della Sezione autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR trovano la loro ratio nel controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate pertanto

INVITA L'ENTE

a monitorare periodicamente attentamente il bilancio della partecipata e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo della Comunità Montana .

Raccomanda al responsabile del servizio finanziario un controllo puntuale sugli equilibri finanziari, tenendo conto anche della gestione degli organismi partecipati, secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità e dalle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile (art. 147-quinquies, TUEL, introdotto dall'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Priverno, lì 23 dicembre 2019 .

Il Revisore unico

